



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 30 del 01/05/2020

PROPOSTA N.ro 39 dell'Area AREA URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP - DEMANIO MARITTIMO - DIREZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. Ufficio UFFICIO EDILIZIA-SUAP-DEM.MAR.-DEIR. OO.PP

OGGETTO: Emergenza COVID-19: riapertura dei mercati per le sole attività di vendita di generi alimentari e per le imprese agricole - revoca punto 6 dell'Ordinanza n. 21 del 20.03.20

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, che, all'art. 3, comma 2 dispone: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

VISTA l'ordinanza 26 febbraio 2020 n. 1 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'Ordinanza Ministero della salute 20/3/2020 ad oggetto: *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato 25/03/2020 inerente la modifica dei codici ATECO di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 20/03/2020;

VISTA l'ordinanza 15 aprile n. 37 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell'ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all'ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e*

interpretazione dell'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA”;

VISTA la circolare Ministero dell'interno N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 14/04/2020;

VISTI i D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 contenenti misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus covid-19 sull'intero territorio nazionale, in particolare l'art. 1, comma 1, lett. z, che dispone testualmente: *“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;*

VISTI gli allegati 4 *“misure igienico-sanitarie”* e allegato 5 *“misure per gli esercizi commerciali”* del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”;*

VISTA la propria precedente ordinanza n. 13 del 10 marzo 2020, emanata ai sensi dell'art. 50 (comma 5) del TUEL, ad oggetto: *“Emergenza COVID-19: sospensione mercato settimanale del giovedì e mercati rionali”;*

VISTA la propria precedente ordinanza n. 21 del 20 marzo 2020, ad oggetto: *“Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus COVID-19”*, in particolare il punto 6 che testualmente prevede: *“la cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nelle immediate vicinanze della propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi; 2) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra la sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora”*

RITENUTO NECESSARIO in tale contesto, adottare ogni misura di contenimento adeguata all'evolversi della situazione epidemiologica, comunque indirizzata e proporzionata ad una graduale e non indiscriminata ripresa delle attività economiche sul territorio, in condizione di massima sicurezza e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria;

RAVVISATO, pertanto, ai fini di cui sopra:

1. disporre la ripresa delle vendite al dettaglio su aree pubbliche nei mercati, come individuati nel vigente regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 56 del 26/06/2019, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
2. revocare il succitato punto 6 della precedente ordinanza n. 21 del 20 marzo 2020;

ORDINA

al fine di adottare ogni misura di contenimento adeguata all'evolversi della situazione epidemiologica, comunque indirizzata e proporzionata ad una graduale e non indiscriminata ripresa delle attività economiche sul territorio:

1. la revoca del punto 6, parte dispositiva, della propria precedente ordinanza n. 21 del 20 marzo 2020, ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus COVID-19*”, come integralmente riportato in premessa;
2. la revoca della propria precedente ordinanza n. 13 del 10 marzo 2020 ex art. 50 (comma 5) del TUEL, ad oggetto: “*Emergenza COVID-19: sospensione mercato settimanale del giovedì e mercati rionali*”, sono fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti;
3. la riapertura dei mercati per le sole attività di vendita di generi alimentari e per le imprese agricole, a far data da lunedì 4 maggio p.v., come di seguito disposto:

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

ubicazione: Via D’Annunzio, dalla Capitaneria di porto fino all’incrocio con Via Napoli
lato monti, le imprese ALIMENTARI, a posteggi intervallati o comunque assicurando una distanza pari a mt. 5

lato mare, le IMPRESE AGRICOLE, a posteggi intervallati o comunque assicurando una distanza pari a mt. 5

orario: ore 8:00 – 12:00

- prescrizioni:
1. chiusura di Via Milano (come accesso al mercato);
 2. accesso AGLI UTENTI consentito esclusivamente a nord (dalla rotatoria), e uscita esclusivamente a sud (Capitaneria di porto);
 3. accesso alle DITTE esercenti consentito esclusivamente a nord (dalla rotatoria) e uscita esclusivamente a sud (Capitaneria di porto), specificando che i posizionamenti avverranno con l’ausilio della Polizia locale, partendo dall’ingresso del mercato (nord) ed occupando il primo posto libero;
 4. osservanza per gli utenti e gli esercenti delle misure di sicurezza, come dettate dalle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, e, nello specifico, dall’allegato 4 “*misure igienico-sanitarie*” e dall’allegato 5 “*misure per gli esercizi commerciali*” del DPCM 26.04.2020;
 5. divieto di assembramenti, raccomandando agli utenti la permanenza nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei beni, nonché il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. e l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie;
 6. divieto di ogni forma di consumo dei generi alimentari sul posto.

MERCATI RIONALI DEL LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO

ubicazione: Via P. Micca – Via Garibaldi – P.zza S. Antonio – Piazzetta Via L. Da Vinci – C.da Pianacce (Via Piscella) a posteggi intervallati o comunque assicurando una distanza pari a mt. 5

orario: ore 8:00 – 12:00

- prescrizioni:
1. osservanza per gli utenti e gli esercenti delle misure di sicurezza, come dettate dalle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, e, nello specifico, dall'allegato 4 "*misure igienico-sanitarie*" e dall'allegato 5 "*misure per gli esercizi commerciali*" del DPCM 26.04.2020;
 2. divieto di assembramenti, raccomandando agli utenti la permanenza nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni, nonché il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. e l'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie;
 3. divieto di ogni forma di consumo dei generi alimentari sul posto;
4. l'area destinata al mercato rionale di Piazza S. Antonio sia priva di veicoli dalle ore 8:00 alle ore 12:00 nelle giornate di svolgimento dello stesso, al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza di cui al precedente punto 2, nonché della distanza tra i vari posteggi pari almeno a mt. 5;

DISPONE

- demandare alla Polizia Locale l'emanazione di apposito provvedimento di competenza per le finalità di cui al precedente punto 4;
- le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comado Carabinieri di Silvi;
 - Protezione Civile di Silvi
 - Prefettura di Teramo;
 - Questura di Teramo.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

SILVI, li 01/05/2020

Il Sindaco
Dott. SCORDELLA ANDREA